

TORNATA DEL 18 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Giuramento dei Senatori Pisani ed Errante — Istanza del Senatore Conforti — Seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento de' vincoli feudali nelle provincie Venete e Mantovana — Dichiarazione del Senatore Poggi e del Relatore — Discorso del Senatore Poggi sull'articolo 4 — Sospensione della Seduta — Giuramento del Senatore Audinot — Ripresa della discussione e seguito del discorso del Senatore Poggi — Presentazione di un progetto di legge — Discorso del Senatore Lauzi sulla necessità di una soluzione — Dichiarazioni del Senatore Chiesi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, il Presidente del Consiglio ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale viene approvato.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fa omaggio al Senato di alcuni esemplari delle ultime pubblicazioni statistiche delle *Opere pie, del movimento dello Stato Civile e delle Relazioni dei giurati italiani all'Esposizione di Parigi.*

Presidente. Essendo nelle sale del Senato il Senatore barone Pisani, prego i signori Senatori **Manzoni T.** e **Di Giovanni** ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula dai nominati Senatori il barone Pisani presta il giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al signor barone Pisani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori **Chiesi** e **Tonello** ad introdurre il Senatore **Errante** perchè presti egli pure il giuramento.

(Introdotto nell'Aula dai nominati Senatori il commendatore **Errante** presta il giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al Commendatore **Errante** del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore **Conforti** domanda la parola sulla legge che è in discussione?

Senatore Conforti. Non già sulla legge: è una mozione quella che intendo fare.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Si ricorderà il Senato, che nella passata sessione l'Ufficio Centrale di cui era Relatore l'onorevole **Lanzilli**, presentò una Relazione, che riguarda un progetto di legge iniziato dal passato Ministero intorno ai giudici conciliatori.

Siccome nel Senato si manifestarono varie difficoltà e intorno al progetto di legge presentato dal Ministero, e intorno agli emendamenti che l'Ufficio Centrale credeva dovervi introdurre, il Senato deliberò che quel progetto di legge fosse rimandato all'Ufficio Centrale perchè venisse redatto sopra altre basi. E poichè l'onorevole **Lanzilli** si credette in qualche modo offeso nell'amor proprio, e dichiarò non voler più essere egli il Relatore di quella legge, io fui nominato Relatore dell'Ufficio: ho quindi compilato un progetto di legge riguardante i giudici conciliatori composto di diciassette o diciotto articoli, in un colla Relazione; e poichè quella Sessione è chiusa, io pregherei il Senato che il progetto di legge sui giudici conciliatori venisse portato in discussione.

Debbo di ciò pregare il Senato perchè continuamente giungono petizioni da molti Comuni i quali la sollecitano vivamente.

Presidente. Faccio presente al sig. Senatore **Conforti** che la Sessione essendo stata chiusa, si ritengono per perente le leggi che in essa erano state presentate, ed occorre una nuova presentazione onde possano riprendersi in esame. Ma siccome la legge dei Conciliatori era stata d'iniziativa parlamentare e non promossa dal Ministero, il Ministero non ha creduto di poterla ripresentare; per conseguenza converrebbe che Ella o

qualche altro Senatore ne facesse la proposta per iniziativa parlamentare, ed allora la legge percorrerà quel tramite che le è segnato dal Regolamento.

Senatore Conforti. Ebbene, io come Senatore mi riservo di presentare lo stesso progetto di legge.

Presidente. Qualora ella presenti un progetto di legge, io lo sottoporro all'esame del Senato secondo le norme tracciate dal Regolamento, e così potrà essere a suo tempo messo in discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LO SCIoglIMENTO DEI FEUDI VENETI.

Veniamo ora alla legge sullo scioglimento dei vincoli feudali nelle province Venete e di Mantova, ch'è all'ordine del giorno. Siamo rimasti alla sospensione del terzo comma dell'art. 3. del progetto dell'Ufficio Centrale.

Il primo comma che è identico con quello del Ministero venne approvato. Il secondo fu ammesso tal quale fu proposto dal Ministero. Ora viene il terzo, sul quale avendo fatto qualche osservazione il signor Senatore Lauzi, l'Ufficio Centrale ha creduto bene di sospenderne la discussione, salvo a farne oggetto di nuovo esame.

Ora io domando all'Ufficio Centrale se ha formulato qualche proposta relativamente a questo terzo comma.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale, che si è adunato questa mattina, ed ha avuto nel suo seno pur anche l'onorevole Ministro Guardasigilli col quale si è messo d'accordo, desidererebbe dal Senato un altro po' di tempo per poter formulare con maggiore esattezza l'aggiunta d'articolo in sostituzione di quella, che trovasi ora scritta nel progetto comunicato ai signori Senatori; e perciò, pregherebbe il Senato a differire la discussione di quest'aggiunta d'articolo almeno fino a domani.

Presidente. Se non si fanno opposizioni, io ritengo per ammessa dal Senato la proposta del Senatore Poggi.

(Approvato)

Ora siamo all'articolo 5 il quale, dopo la votazione dell'articolo addizionale proposto tra il secondo ed il terzo dal Senatore Poggi, viene ad avere la stessa numerazione in entrambi i progetti.

Ieri l'Ufficio Centrale vi ha aggiunte alcune parole, ed io perciò chieggo al Relatore se creda farmi passare il nuovo testo, del quale darò lettura al Senato.

Senatore Musio Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio Relatore. Sulle parole aggiunte l'Ufficio Centrale non ha nulla a ridire: l'Ufficio Centrale, giusta la proposta emessa dal Senatore Poggi, desidera che si possa pensare più maturamente sull'aggiunta che era stata fatta all'art. 3 dell'Ufficio Centrale, sulla quale

appunto l'onorevole De Foresta, esponendo le gravi difficoltà che poteva arrecare, domandava fin da ieri che fosse rimandato all'Ufficio Centrale.

Ora, in seguito alla conferenza tenuta stamane coll'onorevole signor Ministro Guardasigilli, l'Ufficio Centrale ha pregato che questa fosse ulteriormente differita; ma sulle parole aggiunte all'art. 5 dall'Ufficio Centrale e scritte ieri, non vi è niente a ridire.

Presidente. Per cui non tocca niente le parole aggiunte ieri.

Dunque rileggo l'articolo del progetto ministeriale tale e quale, e poi rileggerò quello dell'Ufficio Centrale colle modificazioni indicate dal Relatore.

« Art. 1. Né lo Stato, né i signori dei feudi privati e subinfeudanti potranno, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o reversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, né pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

« Non sarà egualmente dovuto né allo Stato, né ai signori dei feudi privati e subinfeudanti il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita e pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato e i signori di feudi privati e subinfeudanti non potranno esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, sarà esatto quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente. »

Leggo ora l'articolo dell'Ufficio Centrale colle parole state aggiunte ieri.

« Art. 5. Lo Stato non potrà, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali di buona fede alcuna procedura di caducità o reversibilità o altra qualunque in virtù delle leggi e degli usi feudali, né pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente e nel 2° della Commissione.

« Non sarà egualmente dovuto allo Stato il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

« Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e se è stato pagato lo intero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato non potrà esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo.

« Se il compenso non fosse pagato che in parte, lo Stato esigerà quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente. »

È aperta la discussione.

La parola spetta all'onorevole Poggi.

Senatore **Poggi**. Ho domandato la parola su questo articolo nell'intelligenza che questo sia il momento in cui io possa parlare della disposizione di questi articoli, e principalmente di quella degli articoli 5° e 7° e per conseguenza dell'art. 6° giacchè una certa relazione gli articoli 4° e 5° l'hanno col 6° e molto più col 7° aggiunto dall'Ufficio Centrale. In questa intelligenza ho domandato la parola.

Senatore **Musio Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio Relatore**. Ho domandato la parola a maggiore spiegazione e, dirò, a conforto di quello che viene a dire l'onorevole Poggi.

Le idee di quell'articolo sono talmente connesse che a separarle ci va stento, ci va stento anche a ordinarle; e io l'ho sentito, e l'ho sentito a modo che nella mia Relazione ho trovato più conveniente ad un ordine logico di idee di parlare prima dell'articolo 6° poi dell'art. 4, onde questo fatto si verifica nella mente dell'onorevole Poggi, forse anche nella mente degli altri onorevoli nostri Colleghi, quindi contribuirà forse meglio a concepire più ordinatamente la cosa, se all'onorevole Poggi è fatta facoltà di discutere sopra gli altri articoli a misura che meglio si combinano coll'ordine dell'art. 4.

Presidente. La parola spetta al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Allora io ringrazio il Senato, e passo ad esporre le ragioni per le quali si è formata una minoranza che fu costretta a dividersi, sebbene con dolore, dai distinti membri della maggioranza coi quali avrebbe voluto star sempre unita.

Tredici anni sono mi cadde sott'occhio un libro così intitolato:

Storia, legislazione e stato attuale dei feudi; norme per il miglioramento e per lo svincolo totale di essi, del dottore Giovan Battista Sartori.

Nell'aprire questo libro e nel leggere che i feudi allora (cioè nel 1857) erano sempre in vita nelle province Venete, e segnatamente nel Friuli, e che non si trattava ancora di abolirli, confesso di esserne rimasto assai meravigliato, e tanto più in quantochè io lo ignorava completamente. Senza questo libro io avrei supposto che non vi fosse più angolo d'Italia in cui i feudi vivessero, ed invitato dal compianto Wiesseux a dettare un articolo sul medesimo per l'Archivio Storico, non potei a meno, dopo aver detto alcune cose sulle questioni che si proponevano, di esternare questa mia meraviglia e di far voti col dotto Autore perchè al più presto lo svincolo dei feudi avvenisse anche in quelle province.

E fra le altre idee espressi ancora queste:

« Hanno i feudi vissuto abbastanza e compiuto non

certamente innanzi sera il loro cammino, e quei vantaggi morali e politici, che in addietro poterono arrecare, da molto tempo hanno cessato di produrli; dimodochè la loro esistenza rispettata dalle leggi è a puro scapito della buona agricoltura. È ormai tempo che sieno sradicati come piante isterilite dai terreni che infettano ed aduggiano: è tempo che rientrino da per tutto nel dominio della storia, e che i resti e le memorie di essi sieno depositati nei pubblici archivi, questi nobili sepolcreti delle istituzioni umane defunte, i quali oggigiorno vengono con tanto amore custoditi ed onorati a documento degli studiosi ».

Ed io univa le mie parole a quelle del Sartori perchè le sue proposte di svincolamento trovassero una pronta accoglienza.

Vi confesso che una seconda meraviglia provai quando sentii nel 1867 che si parlava di una legge per l'abolizione dei feudi: io credeva che fossero già morti, e che la legge Austriaca del 1862 avesse posto sopra di essi la pietra sepolcrale. Ma m'ingannai; essi erano sempre vivi o pretendevano alla vitalità.

Questa meraviglia fu per me seguita da un sentimento di gioia, allorchè ebbi l'onore di essere annoverato fra i componenti la Commissione che doveva decidere della loro fine. Ma questa gioia fu tosto amareggiata, dirò anzi, moltissimo amareggiata dall'essermi trovato in minoranza di fronte a Colleghi così distinti per ingegno e per dottrina, e più specialmente di fronte all'onorevole Relatore il quale aveva studiato profondamente la materia; e che, oltre ad essere dottissimo, aveva ancora acquistato piena notizia dello stato della questione.

Io disperai un momento di poter riuscire a questo, che dei feudi non più si parlasse. Ma, ripreso coraggio, dissi a me stesso: forse l'onorevole Musio che ha dettato una così pregevole Relazione, ha provato quel sentimento che provano ordinariamente tutti quelli che, studiando a lungo le questioni, vi si appassionano, e si fermano sopra alcune che più specialmente prendono ad esame con grande amore e calmi criteri. Così pure accade, non dirò continuamente, ma di frequente che e medici, e chirurghi, e legisti quando si presenta loro un *bel caso*, come lo chiamano, vi si gettano sopra con trasporto, e lo guardano con compiacenza sotto tutti gli aspetti, dimenticando che sotto di loro vi sono dei pazienti, e forse anco delle vittime.

Dovetti quindi dire fra me: forse all'onorevole Relatore è accaduto lo stesso, e nel vedere le difficoltà della tesi che si era dato a studiare vi si è fermato a lungo, ed il suo odio pei feudi si è alquanto assopito. Ma poichè egli è stato sempre alla testa dei progressi politici e civili non dispero, ancorchè le differenze fra noi siano grandi, che possano cessare e che il lungo tratto che ci divide possa essere con facilità superato, tantochè possiamo darci la mano, e segnare un patto d'alleanza e di concordia, sulla tomba non più violabile dei feudi e delle signorie.

Vengo ora alla questione. La Repubblica di Venezia la quale si era costituita in onta alle signorie feudali che da tutte le parti la circondavano, e che anche nel Medio Evo rappresentava una Società civile venuta su luminosamente e splendidamente sopra la base dei principii di eguaglianza civile e politica rinnegati dagli istituti feudali; la Repubblica di Venezia nondimeno, acquistati o per dedizione o per diritto di guerra paesi, nei quali la feudalità esisteva, invece di far man bassa su quella o di diminuire i vincoli, si compiaceva per ragione politica di mantenerla con accuratezza.

La Repubblica Veneta, specialmente nel Friuli, aveva interesse di trarre dai grandi vassalli e dai signori di quelle province tutto ciò che le occorreva in uomini, in animali, in contribuzioni, in servizi per la difesa dei territorii e pel bisogno delle guerre; ed il miglior modo che le si presentava per ottenere tali sussidii era appunto quello di mantenere le istituzioni feudali e di tener vivi i desiderii dei Magnati, ai quali importava moltissimo che il sistema feudale fosse religiosamente rispettato. E per queste sue vedute, piuttosto che allentare quei vincoli si prestò facilmente ad emettere delle disposizioni le quali non si trovavano in altre province italiane dove la feudalità era pure costituita.

La principale di esse riguardava le presunzioni della feudalità in tutti i luoghi dove esisteva una giurisdizione feudale di un signore, la quale presunzione portava alla conseguenza che avendo un signore nella propria soggezione le persone e le famiglie di coloro che dimoravano nel territorio giurisdizionale più o meno vasto, si intendesse quasi di diritto aver egli per modo indiretto obbligato anche le proprietà libere alle prestazioni o di servizi o di cose, a cui i vassalli erano tenuti.

Un'altra e non meno grave disposizione fu quella che dichiarò imprescrittibili i diritti signorili appunto perchè questo era il modo di meglio contentare l'ambizione dei signori. E sventuratamente accadde che là dove queste prescrizioni vivevano e dove la feudalità era nel suo pieno vigore, mancavano i registri censuari, nei quali si descrivessero o si annotassero i beni soggetti al vincolo feudale, per cui segni apparenti e giuridicamente visibili di essi non esistevano.

Onde venuta la occasione di guerre, di infortuni politici e d'imposizioni straordinarie, i proprietari delle terre poste nel raggio giurisdizionale del feudo si trovarono nella necessità di vendere i proprii beni che sapevano non essere direttamente vincolati al feudo mentre l'obbligo delle prestazioni era più personale che reale.

Alla Repubblica Veneta successe il Regno Italico, e il Regno Italico colla legge del 1806 sciolse i vincoli feudali; ma la legge non fu tale che riducesse i feudi ai termini di una istituzione meramente civile; rimase sempre qualche cosa d'indeterminato che non rappresentava più ciò che era il feudo politico e giurisdizionale, ma che si suppose bastante a differenziarlo da

una istituzione civile vera e propria; fu tolta la feudalità nei rapporti politici fra il signore e i vassalli, ma non pertanto si disse e si credè dopo il 1814, che vivessero sempre i feudi distinti e diversi dall'enfiteusi.

E quale è la natura odierna dei medesimi in quelle provincie? Giova sommariamente spiegarlo, perchè questo è il punto culminante di tutta la legge.

Vi erano feudi di cose mobili, e vi erano feudi i quali avevano vincoli sulle terre o *si credeva* che l'avessero. In questi diviso era il dominio delle terre in due parti: al signore il diretto, al vassallo l'utile.

Una differenza non piccola tra feudi e feudi stava anche nella natura delle prestazioni, vi erano delle prestazioni in danaro, altre in generi. Alcuni feudi eran soggetti a prestazioni di decime ed a servigi personali dei coltivatori, tutti poi a prestazioni eventuali in caso di alienazione.

Dei feudi immobiliari alcuni erano inalienabili, altri alienabili, ma col consenso del padrone diretto. Finalmente un'altra distinzione importantissima sta in questo, che la più parte dei feudi erano di origine sovrana, altri pochissimi d'origine privata.

I feudi di origine sovrana erano quelli che avevano ricevuto la loro vita dal sovrano dello Stato; i feudi dei privati per lo più si riducevano ai feudi vescovili, perchè i vescovi negli antichi tempi erano stati principi e sovrani in alcuni territorii, come quello del Friuli dove la sovranità era appartenuta ai patriarchi di Aquileja.

Ve ne erano pure, ma in minor numero, nel Veronese, e qualunque disputa si possa fare sulla maggiore o minore certezza dell'origine di questi feudi, pure è ritenuto che avevano l'appellativo di *feudi privati*. Ma ecco cosa accadde dopo la rivoluzione francese, dopo la costituzione del Regno Italico, per effetto della mancanza dei registri censuari in quelle provincie.

Accadde che i beni supposti feudali non si trovavano il più delle volte nel possesso della famiglia vassalla, ma erano passati nelle mani di terzi possessori che li avevano comperati a titolo oneroso e in buona fede; e neppure si trovavano presso il primo compratore ma nei successori o aventi causa da esso. Sentite, o Signori, gl'inconvenienti di questo stato di cose, massime dopo il 1814, descritti dal Dottore Sartori:

« Corpi di terra attualmente o staccati dalla sede feudale, o frammenti cogli allodiali; famiglie contribuenti estinte, confini diversi affatto dagli attuali. Nè ciò è tutto. Devesi rimarcare il lasso di tempo di molti anni senza che sieno state rilasciate le rinnovative investiture; devesi riflettere alla confusione degli Archivi nel tempo delle armate belligeranti; alla mancanza dei documenti trasportati e smarriti, in dipendenza anco dei principii proclamati dai Governi succeduti alla Veneta Repubblica; incompatibili certo colla sussistenza dei feudi che lascia-

rono un vuoto nella serie dei trapassi, per cui o non si è potuto identificare i beni dopo il lungo giro di 40 anni circa, o, se lo furono, si ebbe il risultato di una sostanza ben diversa ed in misure più ristrette al confronto delle antiche investiture, ed anche questa soggetta ad incertezze e contestazioni ». E più sotto lo stesso Dottor Sartori aggiunge:

« Dopo la Sovrana Patente del 1817 della quale ho parlato diffusamente si avrà da un canto una sensibile diminuzione della sostanza feudale, e dall'altro confusione massima, o difficoltà per identificare la sussistente, di che sono prova le tante pratiche per lungo tempo esperite senza buone risultanze; difficoltà che col decorrere del tempo, e coll'alternarsi delle divisioni e suddivisioni della sostanza vanno sempre più aumentando fino a far perdere la traccia del preesistente carattere feudale, tanto più che per le Venete Costituzioni, i feudi sono divisibili fra tutti li discendenti del primo investito ».

Ognuno intende quanto misera fosse la condizione giuridica delle proprietà terriere esistenti in quelle province. Si poteva veramente dire che in quei luoghi non vi era nè certezza, nè sicurezza di possesso libero; e che i molti proprietari i quali sapevano e potevano mostrare coi documenti di avere acquistato a titolo oneroso, ed in buona fede come liberi g'immobili posseduti, non potevano mai star sicuri che le molestie d'incogniti e supposti vassalli non fossero per turbarli. Quindi difficoltà somma di fare contrattazioni sopra questi beni, e di farle per quel valore che è inerente alla libera proprietà: difficoltà massima poi di poter dare delle ipoteche sui medesimi. Ogni possessore di quelle Province poteva dire: non so se questa zolla di terra che possiedo sia libera o feudale, perchè trovandosi essa nel circuito di un antico territorio feudale, potrebbe col solo allegare la presunzione feudale, esser posta in controversia la libertà del mio dominio, abbenchè acquistato o pagato come tale.

Per riparare a questi gravissimi inconvenienti, il Governo di Vienna, al quale, dopo le franchigie costituzionali largite, si fecero vivissime rappresentanze, pensò a provvedere col mezzo di una legge.

Il Presidente Resti Ferrari, membro della Camera dei Signori, che era in pari tempo l'uomo più competente a conoscere tutti quegli inconvenienti, e più competente ancora, mi si permetta il dirlo ad additare i rimedi da prendersi, affermò schiettamente nel seno della Commissione, che non vi era che un partito solo per rendere la tranquillità ai possessori che avevano tutti i diritti alla considerazione del Governo, e che questo era di dichiarare prescritte tutte le azioni tanto dei Signori come dei vassalli contro i terzi possessori, i quali avessero posseduto da un certo tempo le loro terre, purchè mostrassero di essere stati in buona fede, e di averne pagato il prezzo come fondo libero.

Queste dichiarazioni che furono svolte, prima a

voce, dal Presidente Resti-Ferrari, e poi scritte in un parere da lui appositamente compilato, fecero impressione, ed impressione grande sugli animi dei Colleghi.

L'unico appunto che fu fatto da parte del barone Lichtenfels, sopra l'opinione manifestata dal Resti-Ferrari fu questo: almeno così io l'intendo. Il barone di Lichtenfels disse: per tutto quello che riguarda i feudi di ragione sovrana, il consiglio del Presidente Resti-Ferrari dev'essere accettato nella sua pienezza, perchè non vi è modo di restituire la tranquillità a quelle popolazioni se non prendendo questa via; ma di fronte ai feudi privati, la cosa non può procedere egualmente.

Bisogna rispettare i diritti dei privati; sia dei signori, sia dei vassalli che abbiano relazione con questi feudi, perchè in ciò il legislatore non deve entrare. Ma a me pare chiaro ed evidente che in tutto quello che riguarda i feudi di collazione sovrana non vi possa essere nessun dubbio sull'intendimenti del Relatore della maggioranza.

Le restrizioni non potevano essere dirette che ai feudi privati, come risulta dalle idee ripetutamente espresse dal barone di Lichtenfels. Infatti egli disse che, quando si tratta di feudi di collazione sovrana, bisogna rendere la piena libertà ai possessori, e rassicurarli pienissimamente; quando invece si tratta di feudi privati, il legislatore deve arrestarsi, e non seguire i consigli del Resti-Ferrari.

Volete voi essere persuasi che questo era il concetto del barone di Lichtenfels, in quanto che questo era il solo modo di poter arrivare allo scopo a cui tutti intendevano, quello cioè di assicurare i terzi possessori?

Egli lo disse con parole che, a parer mio, non lasciano il menomo dubbio. Quando uno de' suoi colleghi dell'Alta Camera proponeva che si abolisse nel Veneto la presunzione della feudalità, come il modo più sicuro di ristabilire la sicurezza dei possessori; il barone di Lichtenfels rispondeva: « Ma non ce n'è bisogno; noi coll'opinione che esterniamo di accettare, non nella parte che riguarda i feudi d'origine sovrana, il parere del Presidente Resti-Ferrari, diamo qualche cosa di più, perchè diciamo addirittura che i terzi possessori di supposti feudi di collazione sovrana, i quali li abbiano acquistati in buona fede ed a titolo oneroso, non potranno essere più soggetti a nessuna azione da parte di alcuno. » Quindi è inutile per loro abolire la presunzione feudale; noi, con quello che faremo, gli daremo una sicurezza maggiore.

Ecco le parole che pronunziò:

« Se i possessori di quei beni fossero costretti a continuare quelle cause, e vi si considerasse efficace la presunzione accennata, potrebbero bensì soffrirne danno. Mi permetto però di osservare che il progetto, siccome è ora concepito, è molto più favorevole per questa specie di possessori, di quello che se si

limitasse a dichiarare l'inefficacia della presunzione legale della quale si tratta, mentre la Commissione ha proposto di dichiarare per legge, *che contro coloro i quali si trovano in buona fede in possesso di beni che essi o i loro autori acquistarono come libera proprietà a titolo oneroso, non possono più esercitarsi pretese di feudalità, e che il loro possesso sia mantenuto come libera proprietà; secondo questo principio non sono essi tenuti a dar prove ulteriori contro la presunzione di feudalità, e non possono più essere attaccati nel loro possesso* ».

Come era possibile che questo discorso ammettesse una distinzione nella mente del Relatore tra l'azione del signore e quella dei vassalli, quando è certo che le azioni più moleste sarebbero state precisamente quelle dei vassalli?

Ma vi era bisogno di esprimere, nell'articolo formulato dall'Ufficio Centrale, che veramente si intendeva di abolire non solo l'azione dei Signori, ma anche quella dei vassalli, sempre in relazione ai feudi di origine Sovrana? Io per verità non me ne sono saputo capacitare; credo che sarebbe stato meglio di esprimerlo perchè si sarebbe forse tolto un equivoco, ma la necessità propriamente di farlo non la vedrei. E come è concepibile che si volesse restringere l'abolizione delle azioni feudali dirimpetto ai soli signori infudanti, e tener vive quelle dei vassalli sugli stessi fondi?

È certo, o Signori, che i vassalli, venendo ad esercitare la loro azione contro i terzi possessori, non possono fare a meno di valersi delle ragioni e dei diritti dei Signori, e se debbono allegare la loro qualità di vassalli, se hanno causa, e ripetono il loro diritto dal signore che li ha investiti, non si sa concepire, come non trovi un intoppo nella rinuncia fatta dal signore, dal quale mutuano i loro titoli, e nello scioglimento avvenuto per dato e fatto di quella del vincolo feudale. Le azioni di essi possono sopravvivere a quelle del signore?

Comprenderei che questa cosa potesse succedere per i beni dei fidecommissi, dichiarati prosciolti entro un certo periodo di tempo da una legge, perchè nel fidecommissario la proprietà è intera e piena nel possessore, non vi ha divisione di dominio, non vi sono altri interessati, oltre i chiamati alla successione, nè il fidecommissario ha bisogno di mutuare le sue azioni da un superiore che lo ha investito; egli è libero e rivendica i beni con azioni che sono presso di lui intere, e non dipendenti da altri. Ma nei vassalli la cosa è diversa, nè si sa capire come si possa da essi intentare l'azione rivendicatoria del bene feudale, quando il signore rinuncia affatto ad ogni azione e pretesa che possa avere sul medesimo.

Quindi, una disposizione concepita in questo modo non può a meno di non pregiudicare anche le possibili azioni dei vassalli.

Voglio qui un momento arrestarmi perchè ho sen-

tito nei giorni antecedenti mettere innanzi la convenienza di non esternare nelle aule legislative le opinioni nostre sul senso della legge del 1862, per non pregiudicare le questioni che pendono innanzi ai tribunali. Io mi permetto di osservare che non posso accettare il consiglio sebbene autorevole dell'onorevole Senatore Vigliani, per due ragioni specialmente: la prima perchè la maggioranza della Commissione per organo del Relatore non ha nascosto la sua opinione; ha detto addirittura che nel § 1. dell'articolo 4. non sono comprese le pretese dei vassalli, le quali cadono nella 2ª parte, e lo ha poi espresso chiaramente nel nuovo articolo aggiunto con dichiarare che nel § 2.º sono *riservate anche le azioni dei vassalli*; la seconda perchè l'onorevole Chiesi ha egli pure esternato colla massima chiarezza un'opinione conforme a quella della maggioranza; a me dunque non può essere impedito di esternarne una totalmente contraria, se non altro per ristabilire un poco l'uguaglianza.

E ritornando all'idea che avevo già esposta, si obietterà: il signore del feudo poteva rinunciare al proprio diritto, ma non poteva togliere di mezzo l'azione dei vassalli, perchè in questo avrebbe offeso i diritti dei terzi. Sento la gravità dell'argomento, ma la risposta a me pare agevole. Innanzi tutto, il legislatore che voleva per un principio politico ed economico provvedere a quel gran bene di ristabilire la sicurezza dei possessi, non avrebbe raggiunto lo scopo se non avesse fatto in modo che le azioni tanto degli uni come degli altri fossero abolite; in caso diverso rimaneva viva la parte più importante, la parte più molesta della feudalità, quella dipendente dalle pretese dei vassalli; perchè il signore del feudo, quando specialmente è il Sovrano, può senza bisogno di una legge, rimanere inerte, silenzioso e lasciare che i possessori godano la loro pace e giammai turbarli con l'esercizio delle proprie azioni; questo è un partito che poteva prendere senza bisogno di alcuna disposizione legislativa. Ma vi era bisogno di una legge dirimpetto ai vassalli, perchè le pretese loro non si abolivano senza l'intervento di una legge.

Se non ci persuadiamo che lo scopo della legge fosse quello di rassicurare completamente e interamente dalle molestie di chiunque le proprietà dei terzi possessori, allora bisogna dire o che si faceva una legge inutile o che si faceva per uno scopo diverso.

Ma ammesso questo scopo ed ammessa questa preoccupazione di tutti, non è possibile più il far distinzione tra le pretese dei vassalli e quelle dei signori. Ed aveva lo Stato, signore dei feudi, delle buone ragioni da dire ai vassalli, per giustificare la legittimità dell'abolizione completa di ogni pretesa feudale.

Quale fu la causa per cui questi beni da 40, 50 e da 100 anni e più si trovavano nelle mani dei terzi possessori come beni liberi? Di chi era la colpa principale, se non dei vassalli? Chi aveva venduto i beni feudali se non i vassalli? E l'avevano mai fatto atto di riconoscimento della loro qualità di vassalli verso il signore?

Avevano mai pensato a chiedere la rinnovazione delle investiture? Avevano mai pagato le prestazioni ai medesimi, nonostante che non possedessero più i beni? Si erano mai dati cura di rintracciarli, e di emettere almeno qualche protesta giudiziale per tutelare i loro diritti? No, i vassalli erano rimasti in una completa in-tolenza ponendosi in aperta contravvenzione ai loro obblighi; quindi il loro contegno dava diritto ai signori di dire: badate, la causa principale per cui questi beni sono passati come liberi nelle mani dei terzi, è a voi attribuibile; voi calpestate i miei diritti, quindi non meritare alcun riguardo; se avete perduto i feudi, imputatelo a voi che dovevate sorvegliare, perchè non se ne perdesse le tracce, imputatelo a voi che dovevate tentare di ricuperarli quando si fossero rintracciati; ed avrebbe certamente potuto dire anche di più. Siccome queste alienazioni sono seguite contro i patti, esse darebbero diritto a me di rivendicare la piena proprietà dei beni. Voi non avete più domandato l'investitura, siete in perpetua mora verso di me; dunque non solamente ho diritto di abolire i vostri diritti litigiosi con la rinuncia che faccio ai miei, ma avrei anche diritto di farvi dichiarare decaduti dai feudi.

E molto più questo discorso avrebbe potuto fare lo Stato, quando considerava che molti dei beni venduti dai supposti vassalli, non avevano un esteriore che mostrasse veramente questa loro qualità.

Per questo lo Stato, credo che ben facesse, quando pensava ad abolire con le sue anco le pretese dei vassalli, sia come mezzo di ottenere l'intento, sia perchè essi le avevano col proprio contegno screditate.

Un'ultima riflessione vi sottometto. Il vassallo nel far valere le sue pretese a quali inconvenienti andava incontro? Ad una lite lunga, incerta, dispendiosa, la quale infine non gli avrebbe prodotto grandi vantaggi.

Ricuperando anche il bene feudale, bisognava che si assoggettasse alle antiche prestazioni di fronte al signore del feudo, dimodochè sarebbe mancato il più delle volte l'interesse ad intentare le azioni in vista di un meschino e rischioso profitto.

L'articolo composto dalla Commissione di Vienna è esso redatto in modo da includere l'intelligenza che io gli ho dato? A me pare di sì. Mi permetta il Senato che lo vado rapidamente rileggendo, giacchè per mia convinzione la redazione di esso, se non è felicissima, pure mette in chiaro abbastanza la distinzione tra i feudi di origine Sovrana, e i feudi privati; nei feudi di origine Sovrana sono compresi, e debbono esserlo, non tanto i diritti del signore, come i diritti e gli obblighi del vassallo. Nei feudi di origine privata, devono pure essere compresi i diritti del signore e quelli dei vassalli.

Bastava che il legislatore parlasse del diritto dei signori e che facesse intendere in qualche modo, che sotto questa locuzione si comprendevano tutte quante le pretese relative a quel feudo, perchè questa locu-

zione, se non era delle più chiare, era tale però da bastare in vista dello spirito da cui era informata la disposizione.

Ecco che cosa si dice: (non riuscendo ora a ritrovare il testo dell'articolo, per non trattenere di soverchio il Senato ripeterò a voce il sunto del medesimo). Vi si diceva questo: che rispetto ai feudi di collazione sovrana si rinunziava alla pretesa signorile della imprescrittibilità; e alle pretese, (si noti bene, non si dice più signorili) e alle pretese sovra enti feudali, i quali sono posseduti da terzi in buona fede od a titolo oneroso.

Nel parlare delle pretese sopra enti feudali non si è più ripetuta la parola signorili, usata nel primo inciso, dove si discorre dell'imprescrittibilità specialmente accordata ai signori del feudo, ma si tratta delle pretese in genere: ne inferisco quindi che con tale locuzione si abbracciano tutte quante le pretese dipendenti da tale categoria di feudi, cioè quelle dei signori come quelle dei vassalli, affine di sottrarre da indebite molestie i terzi possessori.

Nel secondo paragrafo poi si parla addirittura delle pretese dei privati, tanto come signori, tanto come vassalli, dipendenti da feudi privati, e rispetto a queste soltanto si assegna il termine di tre anni ad intentare le liti.

E come andò che nacquero le dubbiezze? Ve lo dirò francamente: la causa prima, non sola, ma prima e principale dell'errore e degli inconvenienti che ne sono nati, fu il dottor Brinz, il Relatore della legge nella Camera dei Deputati; egli è stato quello che ha fatto involontariamente tutto il male; ed in qual modo? Con una sua dichiarazione inopportuna ed inesatta. Il dottor Brinz credè bene, nell' esaminare quell'articolo, di fare una leggiera modificazione, di una o due parole, che rendeva più chiaro il concetto della Camera dei Signori; ma nel fare questa mutazione, volle motivarla mettendo innanzi una distinzione, che mai da nessuno era stata fatta nella Camera dei Signori. Egli disse: che nel paragrafo 1 si parlava di signori; nel 2 di vassalli; che nel primo si comprendevano le azioni competenti ai signori del feudo, nell'altro le azioni competenti ai vassalli di qualunque feudo o sovrano o privato che fosse.

Ora, questo discorso prima di tutto non era necessario per giustificare la mutazione che egli propose, e non aveva alcun precedente a cui potesse riattaccarsi nelle discussioni fatte nella Camera dei Signori.

Io mi rimetto in questo alla lealtà dell'on. Relatore dell'Ufficio Centrale, perchè egli stesso può accertare che in tutte le parole del Barone Liechtenfels e degli altri oratori non si fa mai cenno di vassalli nè dei feudi sovrani nè dei feudi privati. La parola vassalli non venne mai usata nei discorsi, e molto meno nella redazione dell'articolo; si disse sempre: feudi di origine sovrana, feudi privati.

Fu il dottore Brinz che fece questa distinzione tutta nuova e basata sopra un errore.

La Camera dei Signori, cui fu rimesso il progetto di legge modificato non in questa parte soltanto, ma anche in altri articoli di maggiore importanza, e che probabilmente non aveva presente il discorso del dottore Brinz, si fermò alla modificazione fatta e disse: questa parola aggiunta chiarisce meglio il concetto e merita d'essere accolta e lì si fermò. Intanto le poche parole del dottore Brinz rimasero. Così è andata la redazione della legge. Si poteva però dire che il male per ciò solo non era grande; il testo dell'articolo si poteva e doveva interpretare astrazione fatta dai discorsi dei particolari oratori, ed in vista precipuamente dello scopo che aveva il legislatore non posto in dubbio da nessuno.

Ma chi aveva interesse nei feudi sovrani si scosse, e, tenuto conto delle parole del dottor Brinz, promosse nei tre anni una lite. Onde accadde che si facessero domande anco da chi non le doveva fare, appoggiate a questa malaugurata dichiarazione; ma l'inconveniente non avrebbe mai preso le proporzioni gravissime che prese in appresso, se non si offriva loro un inaspettato soccorso.

Il Demanio di Vienna, o meglio il Governo si scordò che, almeno per parte sua, aveva abdicato ad ogni pretesa sui feudi di collazione sovrana.

I vassalli i quali avevano bisogno e interesse di avere in causa il signore del feudo, dimandarono alla Procura Fiscale di Venezia che intervenisse. La Procura esitava sulle prime; ma poi, fatte pervenire a Vienna delle istanze formali, si spedirono finalmente ordini perchè la Procura si associasse all'azione dei vassalli. Allora ognuno intende che queste liti poco temibili per se stesse e facili a finirsi, finchè si sostenevano dai soli vassalli, in breve divennero qualche cosa di formidabile, e diedero molto a pensare, pel motivo che il Sovrano si associava a dare il suo appoggio ai vassalli. Ma come mai poteva esso intervenire a danno dei terzi possessori? Questo per me è un fatto inesplicabile che sta in aperta contraddizione con lo spirito, e con la lettera chiara ed evidente della legge ammessi da tutti quanti presero parte alla discussione, tanto nell'uno come nell'altro ramo del Parlamento.

Il Sovrano era il rinunciante, doveva quindi guardarsi dall'intervenire nella causa, e dall'assistere e sostenere le pretese dei vassalli. Se una parte gli rimaneva a fare era quella di associarsi ai terzi possessori, di mettersi dalla loro parte e di appoggiarne le ragioni, non mai schierarsi dalla parte dei vassalli. Questa sì che era, non una interpretazione, ma una violazione manifesta del paragrafo 4 della legge del 1862, e questa fu la causa principale del male.

Se i vassalli soli fossero comparsi e rimasti in causa, voi intendete, o Signori, che il terzo possessore domandava loro la presentazione dei contratti che legittimassero la loro qualità e che la legittimassero inoltre in

relazione a quei dati beni che si richiedevano a lui. Se il terzo possessore non aveva contro di sè la Procura fiscale, avrebbe potuto dire: se non producete il contratto d'investitura non potete in altro modo provare la vostra qualità; se lo producete, esso non identifica i beni che formano soggetto della rivendicazione; e la identità e il vincolo feudale dei beni non puossi dimostrare con la semplice allegazione della presunzione della feudalità.

Avrebbero potuto dire: voi avete mancato ai patti, io prendo dal signore del feudo l'azione per restringere le nostre pretese. Ognuno comprende che eseguita in questo modo la legge, le liti sarebbero morte appena nate.

E tanto è vero che la prima domanda che fu avanzata al Governo Italiano, appena riunita la Venezia all'Italia, fu per parte della Congregazione d' Udine, vale a dire della città capitale del Friuli, per ottenere dal Ministero che se non poteva fare opera legislativa, proibisse almeno alla Procura fiscale di intervenire.

Guardiamo ora le cose sotto un altro punto di vista.

Volete, o Signori, un'altra riprova che il paragrafo 4. N. 1. della legge, comprende tanto le pretese dei signori come quelle dei vassalli? Io lo desumo da ciò che in caso contrario la legge Austriaca sarebbe incompleta.

Il signore del feudo avrebbe abdicato al dominio diretto, ma non sarebbe specificato a favore di chi vada il dominio diretto.

Si risponderà che non vi era bisogno che lo dicesse, perchè i principii di ragione comune insegnano che l'abdicazione va a vantaggio del possessore; e questo io lo intendo, ma vi era bisogno di parlare per altri motivi.

Abbandonando lo Stato ogni sua pretesa, il vassallo con le azioni rivolte contro il terzo possessore, non poteva rivendicare da lui altro che il dominio utile, perchè il dominio diretto non gli spettava; ma rivendicando il dominio utile aveva diritto all'affrancazione del feudo? Qui è il vuoto della legge Austriaca. E con qual regola avrebbe potuto domandare l'affrancazione? Forse colle stesse regole che sono stabilite per il vincolo dei feudi tra signore e vassallo? Ma il terzo possessore avrebbe avuto diritto di rispondere: queste norme riguardano il signore del feudo, non me che sono soltanto un terzo possessore estraneo affatto al feudo. Perciò non accetto questa maniera di valutazione del dominio diretto. Avrebbe anche potuto dire di più.

Nel silenzio della legge, io non vi permetto di domandare contro di me lo svincolo del feudo. Io sono un terzo possessore con titolo oneroso e di buona fede, disgraziato, perchè la legge non ha pensato a tutelarmi mentre concorrevano tutte le ragioni per meritare la sua considerazione, ma se posso sottostare alla perdita del dominio utile, intendo di conservare

il dominio diretto, e non ammetto l'affrancazione. Quindi nel tema di coloro che credono riservate le azioni dei vassalli, bisognava in questo caso che la legge spiegasse cosa era da farsi, o dichiarare che si facesse una divisione delle terre in certe proporzioni tra terzo possessore e vassallo, oppure aggiudicare ad uno solo tutto il feudo a patto di una indennità da pagarsi all'altro dietro certe regole speciali.

Ora, queste disposizioni mancano affatto nella legge del 1862, sicchè volendo darle un senso restrittivo dell'abolizione delle pretese dei vassalli, Voi avete una legge monca, incompleta. A queste estreme conseguenze a cui si andrebbe incontro, mi pare che si possa agevolmente ovviare, dicendo che la legge se non fu chiara nella sua locuzione, non pecca nè di omissione, nè di commissione; essa provvede pienamente, ed avrebbe avuto la sua naturale esecuzione, se non fosse sopravvenuto fatalmente l'intervento della procura fiscale.

(Domando alcuni momenti di riposo).

(Si sospende la seduta ch'è ripresa dopo breve intervallo).

Presidente. Prima di riprendere la discussione sospesa, essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Audinot, prego i signori Senatori Popoli Carlo e Montanari a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(È introdotto il Senatore Audinot, il quale presta giuramento nelle prescritte forme).

Presidente. Do atto al sig. Comm. Audinot del prestato giuramento; lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si continua la discussione.

Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Ho detto, o Signori, che le liti si erano accresciute e moltiplicate per l'appoggio dato loro dalla Procura fiscale di Venezia. Ora che si è riconosciuto il bisogno di fare una nuova legge per agevolare quello svincolamento dei beni feudali che per più cause non si andava producendo come si era voluto dalla legge del 1862, io domando al Senato se non crederà opportuno di rassicurare i terzi possessori.

Intendiamo bene. Quando io parlo di dare quiete e sicurezza ai terzi possessori di beni feudali, intendo parlare di quelli che hanno comperato il fondo come fondo libero; e quindi l'hanno pagato come tale, e ne escludo perciò coloro che lo avessero comperato *jure feudali*; intendo parlare di quelli che lo hanno posseduto per un tempo bastante secondo la legge comune della prescrizione; intendo parlare di quelli che erano in buona fede, perchè non avevano notizia speciale che su quel fondo fosse impressa, come si dice nel linguaggio feudale, la *marca di feudalità*; onde sarebbero esclusi dai provvedimenti del legislatore tutti coloro che avessero invertito il loro titolo: per esempio, gli affittuarii che si fossero convertiti in padroni dei beni; coloro che avessero comprato il solo dominio utile, e

non anche il dominio diretto; coloro infine che avessero comprato dai vassalli colla scienza che questi beni fossero feudali.

Quando si tratta di rassicurare questa classe di possessori, tutto lo spavento che si prova ad emanare una disposizione di tal genere, pare a me che debba cessare, e non credo che, posti a confronto i vassalli con i terzi possessori, si possa esitare un momento a dire che i secondi siano immeritevoli dei riguardi del legislatore e non piuttosto i primi.

I vassalli ed i loro autori hanno venduto il fondo come libero, mentre non era tale; non si sono fatti mai riconoscere dal signore; non hanno pagato mai nè censi, nè prestazioni feudali; non hanno nè diretta un'azione in questo tempo contro i terzi possessori, nè fatto nemmeno una protesta giudiziale abile ad interrompere la prescrizione.

I terzi possessori invece non hanno da rimproverarsi nulla, nè hanno colpa dinanzi alla legge. Riflettete di più, che lasciati isolati i vassalli nell'esercizio delle loro azioni, come per giustizia dovrebbe in ogni modo farsi, essi non avrebbero per le ragioni già esposte, speranza di felice successo nel molestare i terzi possessori.

La necessità dunque di tutelarli con un provvedimento che gli preservi da liti perniciosissime ad essi, e inutili ad altri, è di tutta giustizia; e questa necessità di un provvedimento, è comparsa chiara anche alla stessa maggioranza dell'Ufficio Centrale, la quale riconosce deplorabile e non meritata la disgrazia che colpisce i terzi possessori, anche nel senso suo.

Essa per mezzo dell'egregio suo Relatore ha proposto l'aggiunta di un articolo, che dimostra come il senso dell'equità deve trionfare del *sommo jus* parificato dalla sapienza dei giureconsulti ad una somma ingiuria.

Se l'articolo fosse accettabile, basterebbe questo solo perchè sparisse quel beneficio che la legge del 1862, a senso della maggioranza, avrebbe voluto conservare al vassallo. Infatti l'articolo nuovo comincia dall'interpretare in un modo autentico, favorevole alle pretese dei vassalli, il paragrafo controverso della legge Austriaca, e poi propone dei rimedi indiretti contro questo danno posto in evidenza con quella interpretazione.

Si dice infatti al vassallo; se voi abbandonerete la lite, lascerò a voi il corrispettivo del mio dominio diretto: se volete continuare la lite, darò il mio appoggio al terzo possessore, lo investirò della mia azione e del diritto d'indennità che potrei avere. Che vuol dire ciò?

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha dato tanta importanza a quest'aggiunta, che ha detto per fino nella Relazione, che essa produrrà l'effetto di troncare se non tutte, almeno la massima parte delle liti, perchè nel maggior numero dei casi non tornerà conto ai vassalli d'intentare l'azione e di condurla a termine con incerto successo, quando il signore rinunzia all'indennità a favore del terzo possessore. E che cosa si-

gnifica questa disposizione? Non è un distruggere quel diritto che voi avete riconosciuto competere al vassallo?

Non è un mettere nell'altro piatto della bilancia un contrappeso tale che equilibra le pretese dei vassalli che voi avete detto sempre vive?

Non è un inceppare fin da principio l'esercizio delle azioni che dite scrupolosamente riservate loro dalla legge Austriaca, ed un giungere per una via indiretta allo stesso scopo che noi *minoranza*, diciamo, già raggiunto dalla detta legge?

La forza che sull'animo della maggioranza e segnatamente su quello dell'onorevole Relatore han destato le condizioni misere dei terzi possessori, è stata tale e tanta, che il sentimento dell'equità ne ha imposto al suo acuto intelletto, e gli ha fatto rompere senza che egli se ne accorgesse il cerchio ferreo nel quale un rigido senso di mera legalità lo teneva rinchiuso.

Io non biasimo l'onorevole Relatore di questa contraddizione; essa è troppo naturale e giustificata, anzi lo lodo. Lo scopo della legge del 1862 era quello di ristabilire la piena e libera commerciabilità dei beni immobili esistenti nelle province Venete: in un modo o in un altro lo si deve raggiungere. Se non si può raggiungere per la via diretta, si raggiunga per altro sentiero: così la pensa anco l'onorevole Senatore Musio.

Ma l'articolo aggiunto fatalmente non è accettabile, per varie ragioni.

Innanzitutto, l'Ufficio Centrale deve aver presente che il Sovrano signore del feudo, quando colla legge del 1862 si riservava una indennità per lo scioglimento del vincolo feudale e per l'affrancazione del dominio diretto, contemplava i casi in cui fossero sempre esistenti le relazioni fra signore e vassallo, e che il vassallo fosse nel possesso del bene feudale; ma di fronte al bene supposto feudale esistente presso i terzi successori da lunghissimo tempo, lo Stato non si riservava nulla, nè il diritto di prendere un'indennità nè un'azione o pretesa di genere qualunque; abdicava affatto da ogni suo diritto e pretesa senza corrispettivo.

Ora dunque, lo Stato che ha già rinunciato anteriormente in favore dei terzi possessori a queste pretese e compensi, non può in oggi riprendere quello che rinunciò con la legge del 1862.

L'abdicazione era gratuita, e non poteva essere altrimenti stante la incertezza dei diritti. Non potrebbe neppure accettarsi la seconda parte dell'articolo, perchè il vassallo il quale cessasse dalla lite di rivendicazione dei beni supposti feudali non risentirebbe verun vantaggio da questa indennità che gli venisse oggi elargita dal signore del feudo. Imperocchè con la renuncia alla lite non conseguirebbe più il dominio utile e molto meno il dominio diretto, per esser questo già rinunciato a favore del terzo possessore. È inutile quindi tale disposizione, come lo è pure la terza, la quale dichiara spettare, nel caso di continuazione delle liti, le indennità

relative al dominio diretto, al terzo possessore, questo effetto essendo per lo meno prodotto dalla rinuncia fatta dallo Stato fino dal 1862, nè vi sarebbe più bisogno di ritorarvi sopra. Ma questo articolo rimane sempre come l'espressione di un prepotente bisogno di esercitare ogni maggiore equità verso il terzo possessore ed è per salvarlo dalla perdita dei suoi domini, che erompe suo malgrado, dal cuore dell'onorevole Relatore, che domina e trascina anche la maggioranza, e che deve finire di persuadere il Senato della necessità d'una nuova disposizione, perchè gl'inconvenienti da tutti deplorati siano tolti.

Ora mi si para innanzi un'altra grave obiezione esposta da vari oratori nei giorni precedenti, e più specialmente dall'onorevole Senatore Vigliani. Egli ha detto: non possono farsi con nuove leggi modificazioni nè interpretazioni delle leggi anteriori che portino alterazione ai diritti acquisiti od alle liti già pendenti, perchè così invaderemo il campo dell'autorità giudiziaria. Quindi il legislatore si guardi di metter mano su cose che oramai sono nel dominio dei tribunali, perchè sarebbe un fatto che verrebbe a ledere il principio della separazione dei poteri, ed attenterebbe alla retta amministrazione della giustizia.

Convengo schiettamente che questi dubbi sono gravissimi, e sono più gravi, perchè l'onorevole Senatore Vigliani e per delicatezza e per mostrare quanto fosse compreso dal sentimento di rispetto verso l'autorità giudiziaria si è astenuto dall'emettere alcuna opinione sull'articolo controverso della legge Austriaca; pur tuttavia a me pare, che questi dubbi non sieno nè tali nè tanto imponenti da dovere trattenere il Senato dal provvedere.

Innanzitutto bisogna porre in chiaro che siamo qui per disfare un ordine di cose vecchie, rancide, scadute e di altri tempi; che si tratta non di leggi che debbono regolare e dar norma ai futuri negozi, ma di leggi che prospettano il passato, e che debbono chiudere per sempre un'era sociale, abolendo dei resti di un ordine di cose, che fa meraviglia e stupore come seguitasse a sussistere. Posta in questi termini la questione, le dubbiezze che si affacciavano, devono scomparire. Noi abbiamo più precedenti di questo genere.

Quando si è voluto abolire istituzioni ormai antiquate, e che impedivano il corso della civiltà e dei progressi sociali, non è un fatto nuovo che il legislatore siasi trovato nella necessità di ritornare sopra una prima provvidenza. È caso raro anzi che un primo provvedimento di abolizione di istituti vecchi o di trasformazione, contempra tutti i casi e raggiunga subito lo scopo. Le provvidenze umane non sono mai abbastanza sufficienti per impedire che qualche cosa non rimanga sempre a fare per schiarire dubbi ed incertezze nella esecuzione; e noi abbiamo degli esempi che in simili casi più di una volta il legislatore è tornato sull'opera sua, e quando le pretese vecchie si sono aperte la strada per altre vie, per altri canali e sotto altre forme, egli

dovette correggere od ampliare il suo provvedimento con nuove disposizioni per chiudere ogni via, e finire di sradicare ogni resto del vecchiume. Molti esempi di leggi di questo genere potrei addurre, perchè siamo in una materia del tutto differente da quella delle leggi ordinarie, che regolano le azioni future.

Io ricorderò al Senato, quello che fu fatto intorno all'abolizione della feudalità avvenuta nelle Province Napolitane al tempo del governo di Murat.

Con una prima legge si aboliva interamente la feudalità; ma non ostante, i baroni, a cui un'indennità era stata data dal Governo, non rinunciarono a tutte le loro pretese, credettero di leggere in qualcheuno degli articoli della legge stessa che certi diritti non nominati espressamente, non fossero tolti via, non ostante il proscioglimento del feudo, onde dovette il legislatore disporre nuovamente che si intendevano ancor quelli aboliti.

Credevano i baroni che gli antichi crediti che avevano per dipendenza dei feudi contro i vassalli fossero stati conservati, non ostante le indennità ottenute e di aver perciò diritto ad esigerli.

Il Legislatore dovè nuovamente intervenire, e dichiarare che quei crediti non erano più esigibili. Finalmente vennero altre pretese di azioni, di garanzie per conseguenza dell'abolizione di certi diritti feudali annessi al possedimento di certi beni; e il Legislatore parlò anco più chiaro e con linguaggio più risoluto, poichè dispose:

« È negata l'azione di ricorso contro tutti coloro che hanno sofferto evizione di cose e di diritti relativi a leggi, e decreti rispetto alla feudalità »; e così provide sino al 1812, cioè fino a che non fu sicuro che le pretese di feudalità, nei paesi contemplati dalle sue disposizioni non fossero per rinnovarsi. Dirò ancora che per la liquidazione dei diversi diritti competenti ai signori, era stata istituita una Commissione, ed era stato detto che si presentassero gli interessati dentro un dato tempo; e che dentro un altro tempo fossero risolte le controversie, altrimenti si avessero come perente.

Un altro esempio io recherò, che è esempio Toscano: Dopo la restaurazione del 1814, quando il Codice civile francese fu abolito fra noi, mentre era stato in vigore per lo spazio di sei anni, accadde per uno spirito di reazione proprio di quei tempi che si volesse denegare ogni effetto giuridico alle prescrizioni incominciate sotto quel Codice, e alle condizioni in esso stabilite, e che si credesse un poco dai Tribunali, un poco dai giureconsulti che il tempo decorso dalla dominazione francese in poi, qualunque si fosse, non costituisse un ostacolo ai creditori che vantassero delle azioni ipotecarie contro i terzi, a poterle esercitare.

Or bene, nell'occasione che fu fatta una nuova legge ipotecaria migliore della precedente, perchè urgeva di togliere di mezzo tutto quel cumulo d'ipoteche antiche, occulte, ed esenti dall'iscrizione, che gravavano i patrimoni dei privati, il legislatore non si peritò ad emet-

tere, fra le altre, questa disposizione, che tutte le prescrizioni incominciate sotto l'impero del codice francese continuassero, non ostante la sua abolizione, ad esser regolate da quel codice, e si compissero nei tempi ed alle condizioni rispettivamente stabilite in esso.

Notate bene, che questa legge non venne mica dopo pochi anni, quando cioè non poteva esser compiuto alcun periodo di tempo abile a prescrivere secondo quel codice, ma fu emanata ventidue anni dopo cioè nel maggio 1836. Quindi essa ebbe un effetto retroattivo. e chi sapeva di aver sempre esperibili certe sue azioni se le trovò un bel giorno colpite dalla prescrizione, ancorchè fossero per avventura esercitate innanzi al tribunale. E questo si fece per stabilire un capo-saldo fra le cose passate e le nuove, e per rettificare una mala intelligenza nata intorno agli effetti delle leggi francesi.

L'interesse pubblico esigeva lo svincolamento delle proprietà, e ci si provide integralmente.

Io potrei citare un altro esempio del nostro Parlamento, anche più grave di quello che ho citato, ma per ora ve lo risparmio, perchè questo esempio, non è un esempio, che rammenti con piacere.

Bastano però tali precedenti per concludere a mio avviso, che quando si tratta di abolire un ordine di cose che appartiene al passato, se una sola legge non è riconosciuta sufficiente per giungere all'intento, il legislatore deve spingersi innanzi, e fare di tutto, affinché quello scopo, cui non è bastata la prima provvidenza, sia ottenuto con providenze successive.

Se si aveva in verità uno scrupolo di non attentare ai diritti acquisiti, me lo permetta la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e me lo permetta anche l'onorevole Vigliani, non vi era altro partito da prendere che fare una legge semplice di due soli articoli. Ma la legge, anche quale fu concepita dal Ministro che prima la presentò alla Camera dei Deputati, e quale si riproduce oggi dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, offende in più modi e in più luoghi i diritti acquisiti.

Una legge che non avesse effetto retroattivo doveva contenere due sole dichiarazioni; la renunzia per parte dello Stato a qualunque compenso, a qualunque indennità, per i suoi diritti, e questo si poteva fare, perchè spettava al Sovrano dello Stato il rinunziare al vantaggio che era a lui aggiudicato; l'altra era di sostituire quel modo di affrancazione per le prestazioni in denari o in generi gravanti i beni feudali, quale era ormai stabilito dalla legge del gennaio 1864 stata estesa alle province Venete e Mantovane.

Questa seconda disposizione pure non attentava ai diritti di nessuno; e con essa bisognava chiudere il progetto di legge e non aggiungervi neppure una virgola. Ma quando si sono fatte altre disposizioni derogative ai diritti acquisiti, non si può certamente dire, io ho scrupolo a fare un passo di più. Questo scrupolo

polo bisognava averlo fin da principio ed arrestarsi dove cominciava il diritto quesito.

Ecco uno dei diritti quesiti, che il progetto presentato alla Camera dei Deputati, e oggi vagheggiato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, va a ledere. Nella legge del 1862 si diceva che l'affrancazione non solo dei vincoli feudali, ma anco delle prestazioni sia in danaro, sia in generi, sia ordinarie e straordinarie si doveva fare in modo obbligatorio. Non era permesso al vassallo di sciogliere il solo vincolo feudale, e di pagare l'indennità per questo solo, conservando le prestazioni dei canoni e dei laudemii al padrone diretto, come se si fosse trattato di un enfiteusi; no, la legge del 1862 obbligava il vassallo ad affrancare tutto.

Ebbene, o Signori, col progetto di legge presentato alla Camera e che si vorrebbe riprodurre, si attenta a questi diritti e del signor sovrano, e del signore privato, perchè l'uno e l'altro non possono più pretendere l'affrancazione dei canoni e delle altre prestazioni: queste si convertono in rendite fondiarie e si affrancano, se e quando piacerà al possessore del fondo, che non è più obbligato a farlo.

Quindi una prima lesione dei diritti quesiti.

Una seconda è questa. Il progetto ministeriale diceva che non solamente il signore Sovrano rinunciava al diritto d'indennità per lo svincolo del feudo stabilito dalla legge del 1862, ma anche i signori privati non avevano più diritto ad esigere alcun compenso per tal titolo; la condizione degli uni e degli altri era pareggiata.

Ma con qual diritto, i signori della Commissione e con essi l'onorevole Vigliani, vengono oggi a togliere ai signori privati l'indennità dello svincolo, che è un loro legittimo credito? Non offendete voi evidentemente un diritto quesito? Io non vi disapprovo, vi lodo per questa abolizione, che è ragionevolissima, ma permettetemi di rilevare che è una contraddizione nel vostro concetto.

Una terza lesione di diritti quesiti, che se non sono assolutamente tali, lo sono al verificarsi di un certo evento, è quella che riguarda i diritti dei chiamati.

La legge del 1862 non aveva, è vero, dato un diritto quesito a nessuno particolarmente dei nati o concepiti al giorno della sua pubblicazione, ma aveva dato un diritto quesito alla collettiva dei medesimi, stantechè non potevano nascere, nè concepirsi più vassalli. I diritti di successione si concentravano in quelli nati o concepiti a quel giorno, di modo che questi sapevano che, a un dato tempo, il bene feudale passava dall'investito sovra la testa di ciascuno dei chiamati secondo l'ordine della legge sulla successione feudale, e che questo bene si consolidava nell'ultimo. Era poi aperta la via a tutti loro di dividersi i beni, quando il volessero senza che nessuno potesse ingerirsene. L'unico evento che poteva privare ciascuno di questo

diritto era la morte seguita prima del tempo del godimento.

Ora, che cosa faceva il progetto ministeriale? Prima di tutto dava i $\frac{2}{3}$ della proprietà al possessore del feudo, e dava poi l'altro terzo al primo, o ai primi fra i chiamati esistenti al giorno della legge 17 dicembre 1862. Voglio ammettere che di fronte ai singoli non si trattava che di un'aspettativa, e di una speranza, ma è altresì vero, che, meno il caso di una morte precoce, la speranza si convertiva o prima o poi in un fatto di godimento effettivo per ciascuno di loro.

Ma neppure qui, o Signori, ho nulla da ridire, io credo che si potesse fare in quel modo; ma non si potrà negare che questa pure sia una lesione di diritto, per la quale non scrupoleggiarono coloro che compilarono la legge. Se dunque siamo usciti dai termini in cui bisognava star chiusi volendo rispettare i diritti creati dalla legge del 1862, perchè dobbiamo trattenerci dal fare quel passo che è da tutti desiderato, di restituire al libero commercio tante proprietà che giacciono nella incertezza da secoli e che sono dimidiate di valore appunto perchè hanno una latente *marca* di feudalità? Omettendo di provvedere ora, che l'occasione si presenta, si perpetuerà questo stato di cose a danno nientemeno che di novemila terzi possessori, perchè tante sono le liti state accese per parte di pochissimi vassalli.

Vi pare egli tempo, che un tale stato di cose sparisca? E la sua durata non fu abbastanza lunga? Sono più di mille anni che dura il regime dei feudi, il quale dopo avere nei primi periodi sottratto l'umanità da uno stato estralegale e di anarchia, si mantenne poi per molti secoli con danno della civiltà e della libertà.

Mi pare quindi che non debba esservi ragione di spaventarsi nel dargli l'ultimo colpo e rendere la tranquillità e la pace ad una moltitudine di terzi possessori, di nulla colpevoli fuorchè di aver corso la buona fede altrui.

Ed io vorrei che le cose da me dette potessero persuadere la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e segnatamente l'onorevole Musio, che le inquietudini di codesti terzi possessori, sono perpetuate, per mantener vive delle liti intentate al seguito di una falsa intelligenza data alla legge del 1862, e di una peggiore esecuzione di essa da parte di chi doveva difendere le ragioni dei medesimi.

I feudi sono, e debbono essere morti. Concorriamo adunque tutti a metterli nel sepolcro per non sentire più parlare di un'istituzione che ci ha ammorbato abbastanza.

Essi hanno creduto, o Signori, di esser sempre vivi, mentre non lo erano.

Col mantenere quindi un provvedimento stabilito con l'articolo sesto del progetto a noi presentato, o col concepirlo in altra forma, purchè produttiva dello stesso effetto, fate che si sappia che i feudi erano già estinti fino

dal momento in cui fu pubblicata la legge del 1862.

Fate che si avveri per loro quello che diceva un illustre poeta nostro in proposito di uno dei prepotenti o Castellani o Baroni del Medio Evo, descritto fantasticamente nell'atto di un singolare certame, che *credeva d'esser vivo ed era morto. (Bene, benissimo).*

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione dei conti consuntivi degli anni 1858, 1859 e 1860 delle antiche provincie; 1859 di Toscana, Modena e Parma; e 1860 della Toscana e dell'Umbria.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e mandato alla Commissione permanente di Finanza.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Aveva domandato la parola sull'art. 6 e quantunque la discussione non sia ancora giunta a quel punto, userei della parola che mi ha gentilmente accordato l'onorevole Presidente per parlare sull'ordine della discussione.

Dal momento che a proposito dell'articolo quinto si è ampiamente discusso l'articolo sesto, e che io prima aveva domandato la parola su quest'articolo, desidererei parlarci sopra anch'io.

Non mi dolgo che l'onorevole preopinante con giusta coscienza del suo valore si sia gettato all'avanguardia in questa lotta di ragionamenti, anzi lo ringrazio perchè ha aperte molto valorosamente la campagna. Ma se poi io dovessi restare affatto alla retroguardia giungerei forse al momento in cui la discussione sarebbe esaurita, ed in cui il Senato sarebbe stanco di sentire ripetere poco più, poco meno, quelle stesse ragioni che valgono per una determinata opinione.

Per conseguenza, senza ledere punto il diritto acquisito dal Senatore Chiesi che ha domandato la parola poc'anzi, chiedo di parlare dopo di lui.

Senatore **Chiesi.** Dichiaro di cederliela.

Presidente. Il signor Senatore Chiesi avendole ceduta la parola, ella può dunque parlare.

Senatore **Lauzi.** Ringrazio dunque anche l'onorevole Chiesi.

Per quanto io mi sentissi colpito da un certo timore a prendere la parola in questa discussione, nella quale hanno parlato già ed hanno scritto, o stanno per parlare quelli che io mi permetterei di chiamare i giganti della giurisprudenza, illustri magistrati, uomini sapientissimi, e se non avessi creduto di avere il dovere di dire qualche parola (e ne dirò il motivo fra poco), me ne sarei astenuto; ma ho pensato che anche contro i giganti armati di tutto punto si può combattere da un pastorello: (un pastorello ha combattuto Golia), ma a questa condizione, che non pretenda di

rivestire l'armatura lucente, e la grande scimitarra del gigante, ma si accontenti di gettare un sassolino.

Ho detto che sentiva un dovere di dire qualche cosa in questa discussione, e la ragione è per così dire del genere storico. Avendo io espresso l'opinione favorevole all'articolo 6, che era stato adottato dalla Camera Elettiva, quando venne la legge al Senato la prima volta, avevo avuto l'onore e la fortuna d'essere scelto, dopo manifestata questa opinione, dal mio Ufficio a far parte dell'Ufficio Centrale, anzi sulla prima e diò pure imperfetta discussione in quell'Ufficio Centrale, era caduta su di me la nomina a Relatore. Aveva anche fatto un piccolo lavoro di Relazione sul quale si è troppo benignamente e gentilmente espresso l'onorevole Relatore Musio. Ad ogni modo, tutto ciò è accaduto, e resta sempre che siccome i fatti e le cose che ho detto erano palesi ed in Senato e fuori, io debba una volta aprire la bocca per dire le ragioni della opinione che aveva sostenuto e negli Uffici e nell'Ufficio Centrale. Cercherò di essere più breve che sia possibile, per non ripetere le cose così ben dette dall'onorevole Poggi, e darò, per dir così, una apparenza alquanto nuova a ragioni vecchie.

La grande quistione cade sull'interpretare quel benedetto paragrafo 4 della legge 17 dicembre 1862 dell'Impero Austriaco. Ora a me ha fatto gran colpo, anche nell'attuale discussione, il vedere che la maggioranza dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Senatore Chiesi, che da principio prese la parola le convenne colla maggioranza, nell'intelligenza di quell'articolo, e l'uno e l'altra riconoscessero che la legge, nella parte di cui dobbiamo specialmente occuparci, non ottenne affatto lo scopo che si voleva raggiungere quando fu discussa, scopo espresso nello stesso paragrafo 4 di quella legge Austriaca, ma anzi produsse effetti contrari, più perniciosi di quei mali ai quali si intendeva recar rimedio.

Ora, a me è nato questo dubbio: Se colla vostra interpretazione voi trovate che la legge viene a fare il contrario di ciò che voleva fare, non è egli il caso che la vostra interpretazione sia sbagliata? Mentre poi si vede che l'altra interpretazione, aggiusta tutto, e dà alla legge quell'efficacia, quelle conseguenze che noi tutti crediamo che erano nell'intenzione del legislatore.

Quindi ho richiamato nella mia mente gli argomenti per i quali io credetti e sostenni, che la interpretazione della legge Austriaca data al paragrafo 4 dallo articolo 6 della legge attuale nella nostra Camera dei Deputati fosse realmente la vera.

Per riunire tutto in poche parole, dirò questo, che alla Camera dei Signori i pericoli del possesso fondiario nelle provincie che si chiamavano Lombardo-Venete vennero fatti presenti da S. E. Resti Ferrari Presidente del Tribunale di Appello di Venezia.

Il Ministro di Grazia e Giustizia confermò pienamente le cose dette dal Resti Ferrari, ed anzi aggiunse

che replicatamente erano pervenuti al Governo ricorsi da terzi possessori di beni feudali e dalle stesse famiglie feudatarie perchè quest'ordine di cose cessasse, perchè questo grande impaccio che la giurisprudenza manteneva in quelle province relativamente all'imprescrittibilità dei diritti Signorili e della presunzione di feudalità dovessero essere tolti di mezzo.

Io dunque, saltando tutti quei discorsi intermedi che appunto producono questo effetto, cioè che alcuni trovano nelle discussioni del Parlamento Austriaco un pensiero, alcuni ve ne trovano un altro, voglio limitarmi alle ragioni accampate dal Resti Ferrari perchè si è sempre detto; fate quello che dice il Resti Ferrari, quello è l'unico che conosce il paese, di modo che si può dire che tutte queste disposizioni, questo nuovo articolo introdotto dalla Camera dei Signori nel progetto di legge che loro era venuto dalla Camera dei Deputati non sono che una piena, perfetta adesione al pensiero e alle proposte del Resti Ferrari.

Ora, o Signori, quando i pensieri del Resti Ferrari cominciarono a formularsi, allora e per la sua bocca, e per bocca del barone Lichtenfels si proposero, si formularono alcuni articoli, in cui era schiettamente esposto sotto le lettere A, B, e via via il concetto della legge. Il concetto era questo.

Il barone Lichtenfels riferendo dunque le parole del Resti Ferrari, mentre si trattava di formulare la legge, precisava il suo pensiero diceva: primo, che nei feudi di collazione sovrana i terzi possessori non possano essere molestati da *chicchessia*. (vi è questa parola) secondo che nei feudi privati non potendosi toccare ai loro diritti, si fosse però adottato il rimedio di dare un termine breve e perentorio all'esercizio delle loro azioni.

Ora io mi limito a confrontare le prime, e vergini proposte del Resti Ferrari, col testo della legge, che non può essere, per la genesi sua, che la ripetizione delle idee del Resti Ferrari.

E quando vedo che il detto paragrafo quarto ha contro il consueto, un preambolo, una speciale motivazione, che è la motivazione del Resti Ferrari, e in due parti distinte parla dei feudi di regia collazione e di pretese private, non posso non credere, che la legge con iene ed esplica il pensiero primitivo del Resti Ferrari, e che in quelle prime formole del medesimo si trova la vera, e precisa intelligenza del testo della legge. Signori, io credo eccellente, e la migliore possibile la traduzione delle discussioni del Parlamento Austriaco che abbiamo avuto dal Conte Ridolfi, senza però attribuirle, come in un certo punto l'Ufficio Centrale sembra attribuire, il carattere ufficiale, ma la credo esatissima.

(Segni negativi del Senatore Musio).

Senatore **Lauzi**. Tanto meglio; Così pure per quanto è possibile sarà esatta la traduzione italiana del testo della legge.

Ma io farò al Senato una confidenza: siccome non conosco la lingua tedesca, quando aveva da riferire

nell'Ufficio Centrale su quell'articolo, ho pigliato, non uno, ma due e tre persone che sapevano il tedesco, e mi sono fatto leggere l'articolo *parola per parola*, ma io sarei impacciato a diradare quei dubbi anche dopo avere appresa la traduzione letterale. Ci sono delle trasposizioni tali di parole che mentre in principio vengono affermazioni, trovate poi in fine un *non* che vi cambia in negativo ciò che prima era affermativo. È affar serio il tradurre il tedesco in italiano.

Per questo, oltre che sarebbe stato superfluo, dopo tante cose dette dai miei rispettabili Colleghi, ho preferito di saltar via tutti quei discorsi intermedi e di stare a quel discorso chiaro che fece in origine il Resti Ferrari, di mostrarne la consonanza coll'articolo che è stato sanzionato nella legge.

Da ultimo io notava altra cosa.

In uno degli articoli formulati in seguito, e prima che si venisse a concretare definitivamente il testo, vi erano le parole: *L'amministrazione dello Stato non potrà ecc.*, il che avrebbe in certo modo ristretta l'azione al principe, poichè *L'amministrazione dello Stato evidentemente indicava il potere sovrano*.

Ma quest'espressione è poi sparita. Dunque si è riconosciuto che la locuzione stessa non era giusta; perchè non ci sarebbe motivo per escludere da un articolo un'espressione chiara e che esprime rettamente un concetto, se non perchè il concetto stesso fu ravvisato non giusto.

Se dunque furono eliminate le parole: *L'amministrazione dello Stato non potrà fare questo e questo*, e invece si sostituì una locuzione impersonale, come ben rimarcò il Relatore della Camera dei Deputati: *Non si potranno esercitare pretese ecc., ecc.*; ciò conferma sempre più che la disposizione del N. 1 del § 4 comprende anche i vassalli, i vassalli come rappresentanti del signore diretto, come aventi un'azione che non può stare disgiunta da quella del signore diretto.

Vengo alle conseguenze dell'una, e dell'altra interpretazione.

Teniamo conto dello scopo del § 4. espressamente ivi indicato, di togliere la incertezza nel possesso fondiario di terzi possessori.

Ebbene quale sarebbe la conseguenza se la legge fosse interpretata nel modo in cui credette coscienziosamente e dottamente d'interpretarla l'Ufficio Centrale?

La conseguenza è questa: che, trasportando i vassalli dei feudi di regia collazione, al N. 2 del paragrafo, ed applicando loro quelle parole *le loro pretese rimangono integre purchè siano esercitate sotto pena di prescrizione nel termine di 3 anni*, voi intendete di trasportare in queste *pretese integre* l'imprescrittibilità e la presunzione feudale, senza di che la cosa sarebbe affatto indifferente, e non porterebbe addirittura un sistema opposto d'intendere la legge.

Ed appunto in questo senso la interpretarono i vassalli, che entro i tre anni si affrettarono ad esercitare

tutte quelle azioni contro le quali non temevano, o almeno credevano non temere in via di eccezione, nè la prescrizione, nè il possesso di buona fede e a titolo oneroso.

Ora, la legge, interpretata in questo modo, ha una conseguenza che salta agli occhi di tutti; tutte quelle liti saranno decise contro i possessori, perchè nessuno può difendersi contro la presunzione della feudalità. Una gran parte del Veneto e tutto il Friuli era diviso in feudi, e lo ha detto benissimo l'onor. Senatore Poggi, era un sistema di amministrazione come un altro; non c'era *terra senza signore*, come diceva benissimo il Signor Relatore Musio; la prescrizione non la si può opporre, i beni furono comperati in origine dai feudatari, erano nella giurisdizione; che sia l'acquisto fatto da 100, da 200, da 250 anni è indifferente. Come dunque potrà difendersi il terzo possessore? Dunque la conseguenza di questa interpretazione, lasciata come è, sarebbe che tutti i terzi possessori sarebbero soccombenti nelle liti fatte loro dai feudatari. Si voleva rassicurare il possesso dei terzi possessori nel Regno Lombardo Veneto? Grazie di questa rassicurazione. Sicuramente succederà quel che dicono qualche volta i medici, che la malattia non c'è più perchè il malato è morto! (*ilarità*).

Tutti questi possessi di cui si voleva rassicurare il possesso, passeranno fuori dalla mano dei terzi possessori, e allora *non ci sarà più incertezza*, ma sarà il caso di applicare quell'altro testo, che mi permetto di rubare al nostro dottissimo Relatore: *ubi solitudinem faciunt pacem appellant!* Non ci saranno più questioni, perchè tutti i beni saranno stati portati via.

Ora io prego il Senato di bey riflettere a questa circostanza.

Debbo dire qualche cosa intorno ad una difficoltà posta innanzi dall'onorevole Senatore Poggi, sebbene egli combatta come ho già detto all'avanguardia del mio esercito; poichè egli l'ha esposta in modo che forse potrebbe un tantino pregiudicare. Egli ha detto: la colpa viene dall'intervento in causa della Procura fiscale nella causa promossa dai feudatari.

Ma qui io debbo fare un'osservazione.

Si è detto che in questa discussione il numero 1 del § 4. ha distrutto tutte le ragioni dei feudatari; No, no! ha distrutto quelle pretese che dipendevano da quell'enormità, dall'eccezione al diritto comune che impediva di opporre la prescrizione e che stabiliva una presunzione contro il possesso ad onta di tutte le regole della giurisprudenza universale, ma se uno possedeva fondi non di buona fede, se una famiglia aveva fondi non acquistati a titolo oneroso, ma o donati o per essere subentrata nel dominio di essi a titolo di successione o in qualunque siasi altro modo, in questo caso le pretese stavano ancora; e così se un fondo era stato venduto dal feudatario, con cenno del nesso feudale.

Il Senato sa che il Codice Austriaco ammetteva la

prescrizione anche contro lo Stato o il sommo Imperante, ma la fissava a 40 anni; se dunque un bene feudale era stato venduto 30 anni prima che si istituisse il giudizio, si aveva tutte le ragioni di agire contro il terzo possessore, la prescrizione non nuoce, perchè non compiuta secondo il diritto civile. Se si tratterà di uno che ha usurpato un bene per trascuranza dei padroni e non può nemmeno presentare un titolo, sarà ancora esercibile la rivendicazione se non è compiuta la prescrizione; così pure nel caso di chi acquistava un fondo conoscendone la marca feudale, evidentemente non vi sarebbe più buona fede. Dico questo per provare che anche inteso come lo intendo io, il numero 1. lasciava ancora delle pretese da esercitare dai feudatari. Ora, per queste pretese appunto interviene la procura fiscale, ed interviene in giudizio perchè chiamata ad intervenire, quindi non sa ancora se sosterrà o no le proposte ragioni; essa vi interviene secondo la giustizia, e quindi nel voto che la procura fiscale, chiamata in giudizio per assistere una causa di rivendicazione di un feudatario, potesse dare, può assentire, o contraddire secondo le circostanze. Dunque il solo intervento non stabilisce già la sussistenza della pretesa spiegata.

Aggiungerò una prova di fatto. Io, disgraziatamente non l'ho più fra le mani, l'ho perduta, ma ho veduto e letto la circolare a stampa, che fu mandata dalla Lungotenenza Veneta ai singoli feudatari, e che per dare a questa una maggiore pubblicità fu fatta inserire anche nella *Gazzetta Ufficiale* di Vienna.

Questa circolare preveniva i feudatari che qualora avessero delle azioni a spiegare in giudizio in dipendenza dal N. 1, del § 4° (notate dal N. 1, non dal N. 2!) si ricordassero dell'obbligo che loro incombeva, di notificarle al fisco perchè potesse prendervi parte.

Credo di aver esposto le ragioni per le quali io ho sostenuto prima, e sostengo ancora l'interpretazione che fu data dalla Camera dei Deputati. Non entro a disputare se siano opportune o no; ma interpretazioni di questo genere se ne fecero altre volte. Non voglio entrare nel campo teorico se convenga farle, o no, se si debba aspettare che la giurisprudenza si sia pronunciata, che nascano incertezze nei tribunali, non entro in questo; ma voglio un rimedio che lasci tranquillo veramente, che rassicuri efficacemente il possesso fondiario nei terzi possessori invece di turbarlo e rovinarlo del tutto. Per adesso lo vedo in quell'articolo 6° introdotto dalla Camera Elettiva.

Se la minoranza che mi pare abbia in vista una diversa proposta, la farà; io sono pronto ad accoglierla purchè si raggiunga questo scopo: rendere certo il possesso dei beni nei terzi possessori.

Io vi dirò un'ultima parola, ed ho finito.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ci ha detto, e molto giustamente, che quanto ai fatti siamo un poco al buio ancora sulla situazione delle cose e l'o-

norevole Senatore Musio allude certamente alla mancanza di documenti, di dati statistici, di notizie particolari, delle quali veramente siamo al buio. Ma il buio non vi è più per chi ha avuto il bene di abitare anche per pochi mesi in quelle provincie, tra quelle brave popolazioni, alle quali io vorrei ora applicare le parole che relativamente alla nazione e al paese di Francia, scriveva il nostro Alessandro Manzoni nella sua lettera famosa sull'Unità drammatica; e diceva che *è un paese da cui nessuno si allontana senza provare un non so che del sentimento dell'esilio.*

Ora, io lo dico per profonda convinzione; quando si è stati in quel paese, non si può a meno di vedere, di sentire i danni dell'Austriaca legge. Un povero paese che ebbe il dominio temporale sino alla metà del 1400, poichè solamente alla metà del secolo XV cessò il dominio del Patriarca di Aquileja, e subentrò la Repubblica Aristocratica Veneta che trattò quella Provincia come già il Senatore Poggi vi ha detto.

Un paese che sarebbe ricco nei prodotti minerali, ricco in fecondità agraria, ed a cui la sorte, anche dopo gli avvenimenti fortunati che lo hanno riunito al Regno d'Italia, nega tuttavia quella strada ferrata della Ponteba che avrebbe dovuto, e che dovrebbe sicuramente vivificare le abbondanti miniere che sono nei monti della Carnia; in cui non siamo ancora giunti a poter avere la estrazione delle acque del Ledra, che renderanno feconde quelle immense lande di arena e di ghiaia, che chi attraversa il Friuli ha così frequentemente sotto gli occhi. Ora a ciò aggiungete l'incertezza che deriva dai beni generalizzata a migliaia di famiglie, perchè ogni petizione di feudatarii riguarda una famiglia, ed una famiglia non è un uomo solo; perciò 9 o 10 mila petizioni comprendono 30 e forse più mila persone incerte del loro avere, perchè nessuno compera il bene che il feudatario può portarsi via alla dimane; nessuno riceve in ipoteca, nessuno valuta al giusto valore una precaria proprietà!

Ma questa popolazione merita tutti i riguardi possibili; e quindi questa legge, come fu bene detto, non ha solamente un carattere giuridico, ma un carattere di alta convenienza politica, economica, sociale; e termino rammentando, che non ha guari (credo nello scorso anno) la Corte di Cassazione sedente in Torino, avendo a giudicare di una causa di maggiorasco della famiglia Mazzucchelli, giudicava come credette giusto di decidere; ma nella motivazione introdusse anche il motivo, che in queste leggi fatte per alta convenienza sociale non sono da seguirsi rigorosamente le regole assolute del diritto privato.

Domando perdono al Senato d'averlo trattenuto più a lungo che io non soglia, e spero che compirà la benevolenza di cui mi ha onorato, coll'accogliere le mie idee, del resto tanto meglio esposte dall'onorevole Senatore Poggi.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. I feudi sono morti, conchiudeva coll'eloquente suo discorso l'onorevole mio amico, l'illustre Senatore Poggi. Tutti dobbiamo concorrere a chiuderli per sempre nel sepolcro. In ciò io credo che siano tutti d'accordo; e mi giova ripetere ciò che diceva il Ministro cav. De Lasser nella Camera dei Signori di Vienna: *La feudalità ha sopravvissuto a se stessa, e trovasi in contraddizione colle istituzioni e colle esigenze della vita politica attuale.*

La vera quistione non è, o Signori, sull'abolizione dei feudi; la vera quistione è sulla tranquillità che deve darsi ai possessori di beni già feudali che li acquistano in buona fede come liberi. Qui sta il vero punto della quistione. Ed infatti la legge Austriaca 17 dicembre 1862 fu mossa principalmente dallo scopo di tranquillare i possessori di beni già feudali. E di questo fa fede l'esimio Relatore Senatore Musio nella sua Relazione colle parole: « Due grandi oggetti si propongono la legge nell'ex Regno Lombardo-Veneto: uno è liberare i beni dal nesso feudale, l'altro è renderne sicuro il possesso. »

Io dico anzi che questo secondo scopo fu il principale; e ne volete una prova? Quella stessa maggioranza della Commissione della Camera dei Signori, la quale aveva respinto il primo progetto governativo portante l'abolizione dei feudi in tutto l'Impero, fu costretta, udito il rapporto del Presidente De Resti Ferrari, or ora citato dall'onorevole Senatore Lauzi, ad ammettere la necessità di speciali disposizioni legislative che riguardassero l'abolizione dei feudi nel Regno Lombardo-Veneto, appunto per tranquillare i possessori, i quali si trovavano in uno stato veramente insopportabile di timori e di incertezze, come diceva lo stesso Presidente De Resti Ferrari nel suo rapporto, colle seguenti brevi parole: « In Friuli, dove quasi tutti i fondi corrono pericolo di essere rivendicati come feudali, un tale stato di cose è diventato insopportabile. La diffidenza è giunta all'apice; poichè chi compra in Friuli un fondo o dà su di esso danaro a mutuo, egli non è mai sicuro di non vedersi un giorno esposto alle conseguenze di una siffatta causa di rivendicazione. »

Difensore della causa dei possessori si è fatto nella presente seduta, colla sua eloquente parola, il Senatore Poggi, al quale poscia si è aggiunto l'onorevole Senatore Lauzi, che vi ha descritto con toccanti parole lo stato deplorabile in cui si trova in grazia di questi feudi la provincia del Friuli, dove egli fu Prefetto e che ben conosce.

Mi duole che il Senatore Poggi, nel parlare dell'interpretazione del paragrafo 4^o della legge Austriaca data dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale si sia limitato a dire che io divido l'opinione della maggioranza. È verissimo che nella interpretazione del detto paragrafo 4 io concorro nell'avviso della maggioranza; ma mi duole che il Senatore Poggi non abbia ricordato la franca dichiarazione che io feci nel mio

primo discorso. Dichiarai di accettare l'interpretazione della maggioranza dell'Ufficio Centrale; ma soggiunsi nello stesso tempo che a parer mio la disposizione di quel paragrafo 4° non corrispondeva allo scopo propostosi dal legislatore, e che io riteneva essere necessaria una nuova disposizione, un nuovo provvedimento che mettesse al sicuro i poveri possessori, esposti a tante cause di rivendicazione.

Sì, o Signori, io respingo l'interpretazione che fu data dall'onorevole Senatore Poggi al paragrafo 4° della legge Austriaca; io non credo che si possa far dire al legislatore Austriaco quello che non ha detto.

Sono certamente acutissimi i ragionamenti che oggi vi ha esposto il Senatore Poggi per provare che il legislatore Austriaco nel N. 1. del paragrafo 4. ha contemplato non solo le pretese del signore, ma anche le pretese dei vassalli; ma le sue sottili argomentazioni non hanno potuto persuadermi. Otrechè le chiare parole della legge resistono all'interpretazione del Senatore Poggi, è certo che il Relatore della Commissione nella Camera dei Signori, il barone Lichtenfels, nel dar ragione della disposizione del detto N. 1, ha sempre parlato delle pretese dello Stato, come signore del feudo nei feudi di collazione sovrana, e che mai e poi mai ha fatto parola o allusione alle pretese dei vassalli; è certo che nella Camera dei Deputati dal Relatore della Commissione, dottore Brinz, fu data una spiegazione al § 4 contraria a quella che ne diede oggi il Senatore Poggi; ed è pur certo in fine che nella Camera dei Signori, quando le fu nuovamente sottoposto il progetto, non fu fatta né dal Relatore barone Lichtenfels, né da altri oratori alcuna osservazione all'interpretazione che gli fu data nella Camera dei Deputati.

Non è possibile il supporre che se il Relatore della Commissione nella Camera dei Signori avesse creduto che nella Camera dei Deputati fosse stata data al paragrafo 4. della legge un'interpretazione diversa dal senso che egli vi aveva attribuito, non è possibile, dico, supporre che egli si fosse acquietato alle dichiarazioni fatte nella Camera dei Deputati.

Ma ad ogni modo, o Signori, io non intendo di entrare nuovamente in questa discussione, qualunque sia l'opinione che si possa avere sul senso del paragrafo 4 della legge Austriaca. Ho dichiarato la prima volta che ebbi l'onore di parlare nella discussione generale, e qui nuovamente dichiaro, che la legge Austriaca col paragrafo 4. non ha corrisposto allo scopo a cui essa mirava; ho dichiarato e lo ripeto, che bisogna provvedere alla tranquillità e sicurezza dei possessori che in buona fede acquistaron beni feudali creduti liberi e legittimamente acquistati. Ed in ciò io sono pienamente d'accordo coll'opinione emessa dall'onorevole Senatore Poggi, e fin dal primo giorno io dichiarai che mi sarò rimesso a quella proposta che sarebbe stata formulata dalla minoranza dell'Ufficio Centrale, e spero che la minoranza dell'Ufficio Centrale, la quale coll'organo dell'onorevole Senatore Poggi, ha così ben difeso i diritti e la causa

dei possessori, troverà modo di formulare tale proposta che possa essere dal Senato approvata. Nè mi spaventano, o Signori, le cose dette in una precedente seduta da un illustre magistrato, il quale dichiarava che non bisogna toccare in alcun modo i diritti acquistati, e che non bisogna assolutamente invadere il campo della Magistratura. L'onorevole senatore Vigliani, che certamente è non soltanto profondo ed eminente magistrato, ma anche valentissimo uomo politico, come lo ha dimostrato in molte difficili circostanze, nel suo eloquentissimo discorso dimenticò l'uomo politico e parlò come rigido e severo magistrato.

Le parole profferite dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia in quella seduta sono un'eloquente e decisiva risposta alle terribili troppo rigide messe in campo dall'onorevole Senatore Vigliani.

L'onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia profeti, o Signori, una grave sentenza che dovrà essere di guida delle nostre deliberazioni in questa discussione. Egli vi diceva: « La giustizia ha principii eterni ed immutabili, a cui non possono derogare nè il legislatore, nè le nazioni; ma ha ancora norme e principii direttivi di diritto positivo che si modificano secondo i bisogni dei cittadini e le mutate condizioni sociali o politiche. » Io credo che questa sentenza profferita dall'onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia debba, lo ripeto, essere la norma a cui abbia ad attenersi il Senato nella sua definitiva deliberazione.

Se avessero da seguirsi a tutto rigore le massime, che furono enunciate l'altro giorno dall'onorevole Senatore Vigliani, io credo, che dovrebbero tacciarsi d'ingiustizia molte delle nostre leggi, e ciò molto opportunamente avvertiva lo stesso onorevole Ministro di Grazia e Giustizia; e mi compiaccio, che oggi stesso l'onorevole Senatore Poggi abbia citate alcune delle nostre leggi, le quali non sarebbero mai state sanzionate, quando il Parlamento fosse stato legato dal rigore assoluto di quei sacri principii a cui è naturalmente tenuto un magistrato quando deve profferire una sentenza.

Altra è la condizione del magistrato, altra è la condizione del legislatore. Il magistrato non ha altra norma, che la legge scritta; il legislatore ha un campo più vasto; e da considerazioni politiche o d'ordine pubblico non può e non deve prescindere, quando si tratta di provvedere ad interessi veramente sociali.

Io credo, o Signori, che uno di questi interessi a cui debba provvedere il legislatore è appunto questo della condizione dei possessori dei feudi Veneti, la cui sorte è resa insopportabile da quelle disposizioni delle leggi Venete a cui accennava il Senatore Poggi, quelle cioè della presunzione della feudalità, e della imprescrittibilità dei diritti feudali.

La legge Austriaca ebbe lo scopo di tranquillare i possessori dei beni già feudali. Ottenne, o Signori, questo scopo? Non solo non lo ottenne, ma peggiorò la condizione di questi possessori.

La legge Austriaca colla disposizione del N. 2 del

paragrafo 4 suscitò quel male che i possessori temevano. I possessori erano minacciati dal continuo pericolo di giudizi di rivendicazione; la legge Austriaca colla detta disposizione, assegnando un termine di tre anni ad sperimentare le pretese private per ragioni feudali, diede la spinta alle liti, e suscitò un vero incendio, nel quale furono avvolti oltre 10 mila possessori, tormentati da azioni di rivendicazione.

Questo stato di cose, o Signori, è assolutamente insopportabile; quegli stessi principii, invocati dallo stesso Relatore dell'Ufficio Centrale nella seduta di ieri, di libertà politica ed economica, impongono al Senato il debito di provvedere alla condizione di questi possessori,

E notate, o Signori, che dobbiamo molto diffidare di queste cause di rivendicazione promosse contro tanti possessori; e su questo proposito non vi dispiaccia che io vi ripeta alcune parole che si trovano appunto in quel rapporto del Presidente De Resti Ferrari che vi citava poco fa l'onorevole Lauzi:

«*Molti di codesti successori, sta scritto in quel rapporto,*

dedicano l'intera loro vita all'assunto di ricomporre mediante cause di rivendicazione, che meglio si appellerebbero di spogliazione, i possedimenti feudali un tempo appartenenti alle loro famiglie, ed alienati verso corrispettivo dai loro autori, locchè ben di frequente loro riesce, a rovina dei piccoli proprietari. »

L'onorevole Senatore Poggi si fece difensore della causa dei possessori; io faccio plauso al suo discorso, ed io stesso, sebbene in seconda linea, stante la tenuità delle mie forze, mi associo alla sua nobile difesa; e quando egli proporrà un equo ed efficace provvedimento che metta al sicuro la sorte di questi disgraziati possessori, con tutto l'animo, e gliene faccio promessa, darò il mio voto favorevole alla sua proposta.

Presidente. Rimando eno a domani la continuazione della discussione; soltanto prego i signori Senatori a voler essere solleciti, poichè abbiamo bensì uditi eloquenti discorsi, ma la discussione degli articoli non ha fatto un solo passo.

Dunque domani seduta pubblica alle ore 2.

La seduta è sciolta (a ore 5 3/4.)